

ASS.NE “SALVAGENTE A.P.S. ”

CON SEDE IN MONZA, VIA ZUCCHI 11

C.F. 08554820962

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Seduta STRAORDINARIA

DEL 20 MAGGIO 2022

Oggi, 20 Maggio 2022, alle ore 21.00 presso la sede operativa di Salvagente APS, sita in Monza, Via della Birona 30 a seguito di rituale convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione “Salvagente A.P.S.”, sono presenti in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, i Signori:

- Mirko Damasco, Associato e Presidente Consiglio Direttivo;
- Filippo Castelli, Associato, Vice Presidente e Tesoriere;
- Silvia Riboldi, Associato e Vice Presidente;
- Valentina Boscarelli, Associato e Consigliere;
- Marco Maria Riboldi, Associato e Consigliere;

oltre agli altri Associati, come da foglio presenze allegato al presente (sub lettera A), per un totale di 24 soci.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, Mirko Damasco

fa constatare che

- a) in data 20 maggio 2022 a mezzo avviso scritto inviato a tutti gli Associati, tramite posta elettronica, è stata indetta in prima convocazione una

riunione della Assemblea straordinaria degli associati per il giorno 19 maggio, alle ore 17.00 in Monza, Via Della Birona 30 ed in seconda convocazione per il giorno 20 maggio alle ore 21.00 presso la sede di Salvagente APS, Via della Birona 30 per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

Ordine del giorno:

1) Adeguamento dello Statuto Associativo alla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017;

2) Ricostituzione numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017;

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- b) nessuno degli Associati si è presentato alla riunione dell'assemblea straordinaria indetta, in prima convocazione, il 19 maggio 2022;
- c) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale, come risulta dal foglio presenze allegato.

Tutto quanto sopra considerato il Presidente stesso

dichiara

la presente riunione dell'Assemblea straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama Marco Maria Riboldi che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione il primo punto dell'OdG:

1) Adeguamento dello Statuto Associativo alla nuova Normativa sugli Enti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n.117/2017.

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, anche a seguito della comunicazione di non conformità dello Statuto ricevuta dagli Uffici Provinciali del RUNTS, ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea dei soci, per modificare lo statuto, in relazione all'esigenza di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa ETS, di cui al D.Lgs. 117/17 e così finalizzare l'iscrizione al RUNTS "per migrazione" dal Registro della Promozione Sociale tenuto dalla Provincia di Monza e Brianza.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017, e recante qualche ulteriore piccola modifica attuata per una migliore gestione dell'Ente.

L'Assemblea quindi, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- **di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega sub lettera B al presente verbale a formarne parte integrante.**

Il Presidente proclama l'esito della votazione e successivamente pone in trattazione il secondo punto dell'OdG:

2) Ricostituzione numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017;

Il Presidente informa i presenti che l'Ente, per poter preservare la qualifica di Associazione di promozione sociale, deve individuare il numero minimo di sette soci fondatori come previsto dall'articolo 35 del Decreto Legislativo 117/2017.

Il Presidente, preso atto del mancato requisito numerico di cui sopra, propone all'Assemblea di individuare il numero minimo di soci, riconoscendo quali soci fondatori i signori:

- Mirko Damasco, nato a Milano il 17/10/1979 - CF
DMSMRK79R17F205G
- Filippo Castelli, nato a Milano il 15/07/1974 – CF CSTFPP74L15F205S
- Marco Maria Riboldi, nato a Monza il 23/06/1954 -
RBLMCM54H23F704M
- Valentina Boscarelli, nata a Monza il 1/11/1985 – CF
BSCVNT85S41F704Y
- Silvia Riboldi, nata a Monza il 24/12/1986 – CF RBLSLV86T64F704L
- Valentina Decimi, nata a Desio (MB) il 13/5/1983 – CF
DCMVNT83E53D286F
- Sabrina Faccio, nata a Novara il 19/11/1979 – CF FCCSRN79S59F952D

Il Presidente invita l'odierna adunanza a ribadire la volontà di essere una Associazione di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17.

L'assemblea udita la relazione del Presidente – dopo breve discussione – con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- **di ricostituire il numero minimo di sette soci fondatori ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 designando quali soci fondatori i**

Signori:

Mirko Damasco, Filippo Castelli, Marco Maria Riboldi, Valentina Boscarelli, Silvia Riboldi, Valentina Decimi, Sabrina Faccio che, tutti presenti, confermano detta volontà;

- **di ribadire la volontà associativa di essere una Associazione di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17, retta dallo statuto come sopra allegato.**

Il Presidente proclama l'esito della votazione e successivamente pone in trattazione il terzo punto dell'OdG:

3) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

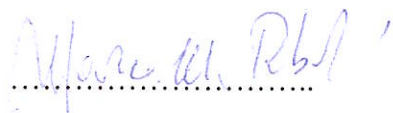
Il Presidente viene delegato dall'Assemblea a:

- compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria contenente il nuovo statuto presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e il successivo deposito al RUNTS;
- apportare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale, o allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

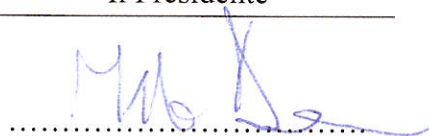
Si precisa che *il presente atto è esente da imposta di bollo ex articolo 82 c. 5 D. Lgs. 117/2017, soggetto ad imposta fissa di registro ex articolo 82 c.3 D.Lgs. 117/2017.*

Nessuno chiedendo più la parola, e constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, alle ore 23:30 il Presidente scioglie la presente sessione straordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alfano RbA', written over a dotted line.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. L.', written over a dotted line.

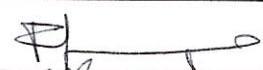
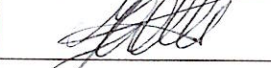
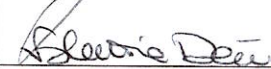
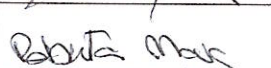
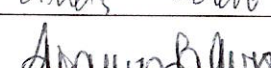
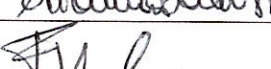
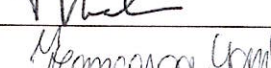
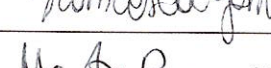
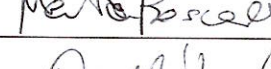
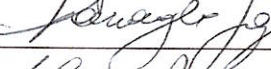
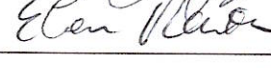
ALLEGATI:

A) Foglio presenze

B) Statuto

ASSOCIAZIONESALVAGUTE APS
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL20/5/22.....

FOGLIO PRESENZE

COGNOME	NOME	QUALIFICA	FIRMA
MASPERO	FEDERICA	SOCIO	
DALLASCO	MARIKA	SOCIO	
CASTELLI	FILIPPO	SOCIO	
DELLA DEUMI	VALENTINA	SOCIO	
BOSCARELLI	VALENTINA	SOCIO	
NOVA	ROBERTA	SOCIO	
LUCCHETTI	GIULIA	SOCIO	
SALUSTIO	ARIANNA	SOCIO	
VIOLA	FRANCESCO	SOCIO	
GAMBIN	FRANCESCA	Socio	
BOSCARELLI	MARTA	Socio	
CAPELLI	MARILKA	SOCIO	
GUGLIELMO	MARIANGELA	"	
RANZA	ELENA	SOCIO	
AMBERA	Be		
BERNAZZANI	AMBERA	SOCIO	
MIMO	MIMIG	Socio	
FENNI	VALENTINA	Socio	

ASSOCIAZIONE SNAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20/5/22

FOGLIO PRESENZE[illegible]

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

"SALVAGENTE A.P.S."

Art. 1

Denominazione - sede - durata

È costituita un'associazione di promozione sociale, denominata "SALVAGENTE A.P.S.".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione ha sede in Monza(MB) e, con delibera dell'Assemblea ha facoltà di variare la sede sociale in altro Comune e di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Monza.

Art. 2

Finalità e attività

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, democratica,

Mar 6 Donaghe

aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in termini di miglioramento della prevenzione, della sicurezza e della qualità di vita, sia in Italia che all'estero.

Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/17 (si riportano le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di

M. B. B. B.

cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u).

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

- diffondere e promuovere la cultura del primo soccorso, sensibilizzando tutti coloro che vivono in comunità, luoghi affollati, centri sportivi, centri sociali con persone diversamente abili, scuole, asili, amministrazioni pubbliche e aziende;
- promuovere la scolarizzazione in Italia e nei paesi in via di sviluppo, anche favorendo l'educazione speciale a favore di minori portatori di handicap;
- promuovere e supportare la formazione sanitaria in Italia e nei paesi in via di sviluppo;
- supportare altre organizzazioni presenti in Italia e nei paesi in via di sviluppo in progetti a favore di bambini ed adolescenti;
- organizzare incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione delle problematiche legate al mancato intervento in caso di ostruzione delle vie aeree, SIDS, arresto cardiaco;
- effettuare corsi pratici sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare su adulti, bambini e infanti anche con uso del defibrillatore;
- prestare corsi certificativi all'uso del defibrillatore per laici di Basic Life support e defibrillazione adulto/bambino;
- svolgere corsi pratici e lezioni interattive (mass training) sulle manovre

Marta Donato

di disostruzione su adulti e bambini e lattanti, e corsi sul Basic life support infante;

- attuare raccolte fondi mirate per donare strumenti di primo soccorso (dae) ad associazioni, scuole e enti sportivi;
- formare istruttori di primo soccorso, di manovre di disostruzione e di Basic Life Support con e senza defibrillatore;
- promuovere l'educazione speciale a favore di minori con disabilità, anche con eventuale donazione della strumentazione necessaria;
- formare figure educative per minori con disabilità;
- ogni altra attività ritenuta utile e coerente al conseguimento delle proprie finalità sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività "diverse", verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs.

Marta D'Amico

N. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati o dalle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3

I Soci

Sono Associati le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendone le finalità, facciano richiesta di aderirvi.

E' infatti ammessa l'adesione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

Marta Basso

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta per l'adesione al Consiglio Direttivo;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

I soci possono inoltre essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, previa delibera dell'Assemblea nel merito.

Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Mar. D. Amato

Art. 4

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 5

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione o radiazione.

I soci possono essere esclusi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 4) per indegnità.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo

M. B. Basso

comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato. In ogni caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all'Assemblea; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione o radiazione.

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e il collegio o l'Assemblea potranno valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art. 6

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

Mario Basso

- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di votare direttamente o per delega; in merito, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato ha un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre associati qualora l'Associazione conti un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso che la stessa conti un numero di associati non inferiore a cinquecento;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza oneri a suo carico, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

M. B. Danza

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiuiri (facoltativo);
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere.

Art. 8

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della

Mario D'Amico

quota associativa annuale.

In Assemblea è prevista la delega per assenza giustificata salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Associazione e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ai soci (con raccomandata, mail o fax) almeno 7 (sette) giorni prima, 48 ore prima in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle cose da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente

M. B. D'Amico

costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale e l'organo di controllo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo di esercizio, come proposto e redatto dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

M. B. D'Amico

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

M. B. D'Amico

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Mario Donato

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, anche fra i non soci (ma non oltre la metà dei suoi componenti), secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui, nel corso del triennio, venissero a mancare, per dimissioni o per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio, i membri in carica purché di numero superiore alla metà del Consiglio originario, provvederanno a cooptare, in sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, altri Associati che li sostituiscono sino alla successiva Assemblea.

Qualora nel corso del triennio venissero a mancare, anche in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, non si potrà più far luogo a cooptazione, ma occorrerà convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

M. B. D'Amico

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione (se dovuta) sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria

M. L. D'Amico

deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

- convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Possono essere eletti consiglieri soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero soggetti terzi (ma in numero non eccedente la metà dei Consiglieri).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno una volta in un semestre, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la riunione.

Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Se mancano sia il Presidente che il Vice Presidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

M. B. D'Amico

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nessun compenso è dovuto

ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Mario Damico

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 11

Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano

M. B. D'Amico

di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, redige e conserva i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio.

M. B. Basso

Art. 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Egli cura materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, si incarica delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, della tenuta dei libri sociali contabili nonché di predisporre insieme al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo di esercizio dell'Associazione. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo ovvero del Presidente.

Il Tesoriere su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio e può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.

Art. 14

Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti

M. B. D'Amico

nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La nomina del Collegio dei Revisori, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilancio di esercizio, effettua verifiche di cassa e banca.

M. L. Lanza

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a) il Fondo di Dotazione iniziale;
- b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- c) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con

M. B. B. B.

deliberazione del Consiglio Direttivo:

d) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 17

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
 - eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
 - contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
 - contributi di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 18

Bilancio

L'esercizio della Associazione decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da

M. L. D'Amico

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

Il patrimonio di questa associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle finalità statutarie.

L'Associazione redige il bilancio di esercizio nelle forme e nei contenuti stabiliti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Marta D'Amico

Art. 19

Attività dei volontari e lavoro nell'associazione

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente (come risultanti dall'apposito libro) contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità'.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Mario D'Amico

Art. 20

Libri dell'associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) il libro verbali dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 21

Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i

M. B. D'Amico

soci. Esso verrà devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

Clausola compromissoria, rinvio e norme transitorie e finali

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

M. B. D'Amico